



SETTORE VI - URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL CAPO SETTORE

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 15-01-2018
REGISTRO GENERALE N. 14 DEL 15-1-2018

OGGETTO: Verbale di accertamento di illecito amministrativo della Legione Carabinieri Sicilia – Tenenza di Scicli del 02/07/2017 a carico dei Sigg. Vizzini Giuseppina e Puglisi Giuseppe. Accoglimento parziale degli scritti difensivi. Ordinanza ingiunzione di pagamento.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- con nota PEC prot. 36/11-2 del 13/07/2017, acquisita al prot. gen. dell'Ente in data 14/07/2017 al n. 20570, la Legione Carabinieri Sicilia, Tenenza di Scicli ha trasmesso il verbale di accertamento di illecito amministrativo redatto il giorno 02/07/2017 alle ore 1,50 dagli Ufficiali Mar. Capo Cascino Rosario, App. Scelto Fellingio Giorgio e Car. Scelto Di Rosa Daniele, unitamente a personale NIL e NAS di Ragusa, elevato nei confronti dei Sigg. Vizzini Giuseppina e Puglisi Giuseppe, rispettivamente Amministratore Unico della Società Pappafico srl e titolare dell'esercizio pubblico denominato Pappafico sito a Sampieri in Via Miramare;
- da detto verbale risulta che i militari, a seguito di specifica attività istituzionale orientata al rispetto delle norme di cui al TULPS e nel corso di un controllo amministrativo presso il predetto locale, hanno accertato che i Sigg. Vizzini Giuseppina e Puglisi Giuseppe si sono resi responsabili della violazione di cui all'art. 68 del TULPS in quanto *“organizzavano una serata danzante con cadenza settimanale presso lo stabilimento balneare Pappafico senza la prevista autorizzazione di P.S.; inoltre all'interno dell'esercizio pubblico, da una verifica dei biglietti di ingresso venduti, in omaggio e dell'elenco degli ospiti, all'interno risultavano essere presenti almeno 600 (seicento) persone, superiore a quello previsto nel verbale di agibilità n.11/2016 del 06/07/2016 redatto dalla Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, dal quale risulta che il numero massimo di presenze non può essere superiore a 200 (duecento) unità. Nell'ambito della serata vi era, altresì, la partecipazione di artisti di fama nazionale e lo spettacolo è stato pubblicizzato mediante l'affissione di locandine in locali pubblici del Comune di Scicli e dei Comuni limitrofi nonché attraverso pubblicità sui social network tra cui Facebook”;*
- per detta violazione è stata chiesta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00, così come disposto dall'art.666 del Codice Penale, come modificato dal D.L.vo n.507/1999 nonché la cessazione dell'attività, quale sanzione accessoria da disporsi ai sensi dell'art.666, comma 3 del Codice Penale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.216 del 20/07/2017 con la quale è stata disposta la chiusura del locale per la durata di giorni tre decorrenti dal giorno 21/07/2017 e fino al 23/07/2017;

Visti gli scritti difensivi pervenuti in data 21/07/2017, acquisiti al prot. gen. dell'Ente al n. 21219, presentati dalla Sig.ra Vizzini Giuseppina nella qualità di legale rappresentante della Società Pappafico srl, la quale chiede l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Sindacale n.216 del 20/07/2017 e, altresì, di essere sentita per meglio specificare le motivazioni addotte negli scritti difensivi;

Vista l'Ordinanza Sindacale n.219 del 21/07/2017 con la quale è stata disposta la revoca dell' Ordinanza Sindacale n.216 del 20/07/2017;

Viste le memorie e produzione documenti ex art.18 della legge 689/81, presentate in data 10/08/2017 dalla Sig.ra Vizzini Giuseppina nella qualità di legale rappresentante della Società Pappafico srl, acquisiti al prot. gen. dell'Ente al n. 23073, la quale chiede l'archiviazione del procedimento e, in subordine, la non applicazione della sanzione accessoria per mancanza dei presupposti;

Vista la nota prot. gen. n. 25251 del 11/09/2017, inviata a mezzo posta raccomandata a/r, con la quale la Sig.ra Vizzini Giuseppina è stato invitata al fine di essere sentita in ordine agli scritti difensivi presentati;

Vista la documentazione integrativa presentata in data 06/10/2017, acquisita al prot.gen. dell'Ente al n. 27818;

Ritenuto di poter accogliere parzialmente quanto richiesto dalla Sig.ra Vizzini Giuseppina sia mediante le memorie difensive sia in sede di audizione nel senso di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria minima pari ad € 258,00;

Verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria del provvedimento non si trovano in alcuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno approvato con D.G.C. n. 193 del 08.11.2017 e del P.T.P.C. 2017/2019;

Dato atto dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né di situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. 62/2013 del Codice di Comportamento interno approvato con D.G.C. n. 193 del 08.11.2017 e del P.T.P.C. 2017/2019;

Visto l'art. 18 comma 2 della legge 24/11/1981, n. 689;

Visti gli artt. n. 86 e 17 del TULPS;

Visto l'art. 51/3 L. 142/1990 (come sostituito dall'art. 6 L. 127/1997) e successive modifiche ed integrazioni, come recepito dalla Regione Siciliana da art. 2 L.R. 07/09/1998 n. 23 e riprodotto nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (artt. 107 e 109), approvato con D.L.vo 18/08/2000, n.267, che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi le competenze gestionali in materia;

Vista la determinazione del Sindaco n. 50 del 29/12/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative;

Per la causale in premessa

DETERMINA

- di accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Sig.ra Vizzini Giuseppina negli scritti difensivi presentati dalla stessa;

INGIUNGE

- alla Sig.ra Vizzini Giuseppina nata a [redacted] e residente a [redacted], nella qualità di legale rappresentante della società Pappafico srl, di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione di cui in premessa, la somma di € 258,00 (euro duecentocinquantesette/00) pari al minimo edittale, entro il termine di giorni quindici (15) dalla notifica della presente.

DISPONE

- La notifica della presente alla Sig.ra Vizzini Giuseppina nata a [redacted] e residente [redacted];


AVVERTE

l'interessata che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Scicli, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Carmelo Arrabito



IL CAPO SETTORE

Ing. Guglielmo Carbone